



**TRIBUNALE DI LAGONEGRO**  
**UFFICIO ESECUZIONI INDIVIDUALI E CONCURSUALI**

*AI SIG.RI CURATORI FALLIMENTARI*  
*AI SIG.RI COMMISSARI GIUDIZIALI E COMMISSARI LIQUIDATORI*  
*AI SIG.RI LIQUIDATORI (SOVRAINDEBITAMENTO)*  
*AI SIG.RI DELEGATI ALLE VENDITE*  
*AI SIG.RI CUSTODI GIUDIZIALI*  
*CON ESPRESSA FACOLTÀ DI INOLTRO AGLI ISTITUTI DI CREDITO*  
*AI SIGNORI DIRETTORI DI SEZIONE ED AI SIGNORI FUNZIONARI DELLA*  
*SEZIONE CIVILE*  
*AI SEGUENTI ISTITUTI BANCARI: INTESA SANPAOLO - FILIALE DI*  
*LAGONEGRO E SALERNO*  
*BNL BNP PARIBAS FILIALE DI LAGONEGRO E SALERNO*  
*BANCA POPOLARE DI BARI FILIALE DI LAGONEGRO E SALERNO*  
*BPER BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA FILIALE DI LAGONEGRO E*  
*SALERNO*  
*UBI BANCA FILIALE DI LAGONEGRO E SALERNO*  
*UNICREDIT BANCA FILIALE DI LAGONEGRO E SALERNO*  
*BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA FILIALE DI LAGONEGRO E*  
*SALERNO*  
*BCC - FILIALE DI LAGONEGRO E SALERNO*  
*P.C. BANCA D'ITALIA - SEDE DI POTENZA*  
*CON ESPRESSA FACOLTÀ DI INOLTRO A TUTTI GLI ISTITUTI DI CREDITO*  
*NON MENZIONATI*  
*P.C. AL SIGNOR PRESIDENTE DEL TRIBUNALE*

I magistrati in funzioni presso la sezione esecuzioni e fallimenti dott. Aniello Maria De Piano e dott.ssa Giuliana Santa Trotta;

vista la richiesta del 15.2.2021 da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena,

rilevato che l'istituto di credito hanno sollevato la questione del rispetto della normativa antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo nel caso di rapporti continuativi accesi nell'ambito di procedure esecutive\concorsuali;

osservato che, a mente dell'art. 20 del D.lgs. n. 231/2007, nel caso in cui i "clienti" non siano persone fisiche, il titolare effettivo si identifica con la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero, qualora l'assetto proprietario non consenta di individuare una persona fisica cui attribuire la proprietà diretta o indiretta dell'ente, con la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sull'ente;

osservato che poiché né il fallimento né il pignoramento comportano una privazione della proprietà dei beni del fallito o del debitore esecutato (trattasi infatti di c.d. spossessamento che è concetto ben distinto), il titolare effettivo non può evidentemente identificarsi né con il curatore né con l'autorità giudiziaria;

vista la precisazione della Banca d'Italia la quale in merito ha affermato che "*Nell'ambito delle procedure concorsuali ed esecutive la società rimane comunque cliente formale e sostanziale dei rapporti accesi a suo nome su disposizione dell'Autorità Giudiziaria*";

ritenuto di poter condividere tale interpretazione<sup>1</sup>, la quale peraltro è condivisa in maniera ormai uniforme dalla maggior parte delle sezioni concorsuali;

considerato che, alla stregua della predetta interpretazione, secondo la Banca di Italia non è corretto ritenere che, in caso di rapporti accesi nell'ambito di procedure concorsuali o esecutive, quale cliente della banca vada identificata l'Autorità Giudiziaria che dispone l'accensione dei rapporti;

ritenuto che diversamente opinando questi rapporti bancari andrebbero censiti nelle banche dati private e pubbliche con riferimento o ai magistrati o ai professionisti, il che è con ogni evidenza del tutto incongruo in quanto trattasi di patrimoni indisponibili del tutto distinti da quelli privati;

#### **comunicano ai professionisti ed agli istituti di credito**

- 1. che il fallito e/o l'esecutato e/o il sovraindebitato sono il cliente formale e sostanziale;**
- 2. che il Presidente del Tribunale non è il titolare effettivo;**
- 3. che i Giudici assegnatari della procedura o che hanno nominato il professionista non sono i titolari effettivi;**
- 4. che i professionisti incaricati non sono i titolari effettivi;**
- 5. che invece "esecutore" è la persona incaricata dall'autorità giudiziaria** (identificabile nel curatore nel caso di procedura fallimentare, nel professionista delegato e/o custode in caso di procedura esecutiva, nel liquidatore per il sovraindebitamento, nel commissario giudiziale e/o nel commissario liquidatore nei concordati preventivi);

---

<sup>1</sup> Per la quale si rinvia a :

<https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivionorme/riciclaggio-terrorismo/faq/index.html>;

si sollecita la diffusione della presente nota ed in particolare l'inoltro alla Banca di Italia, agli istituti di credito che hanno formulato istanze ed ai professionisti incaricati dalla terza civile.

Si dispone a cura del funzionario competente la pubblicazione del presente chiarimento sul sito del Tribunale di Lagonegro.

Si ringrazia.

*Lagonegro, 1.4.2021*

I GIUDICI

DOTT. ANIELLO MARIA DE PIANO      DOTT.SSA GIULIANA SANTA TROTTA